ITER VAGVM

MANSIO IV.

RAYMVNDI GVARINII

1849

NAPOLI
DAI TIPI DI RAFFAELE MIRANDA
1849

℣. *Quid novi?*
℟. *Vetera omnia cum novitatis odore.*

§. I.

Risposta ad una lettera anonima con alcuni altri incidenti. Nuovo titolo di Sepino.

Sul punto di muovere, eccoci una lettera anonima con domanda inaspettata. Chi è stato il primo scopritore de' *Liguri Bebiani* in Circello? Chi il primo annunziò la seconda *Tavola alimentaria* scoverta posteriormente nello stesso Circello? Soddisferemo brevemente all'una e all'altra curiosità.

La esistenza degli antichi *Liguri Bebiani* in Circello fu da noi riconosciuta fin dal 1817. Ne demmo parte all'Accademia Pontaniana: e questa nel 1820 pubblicò a sue spese la nostra *Illustrazione dell' antica Campagna Taurasina*, tutta intesa a metter in chiaro questa novella importante scoverta.

Nel 1831 venne fuori dagli scavamenti dello stesso Circello una *Tavola alimentaria*, che tolse all' unica che conoscevasi allora di *Velleja*,

col pregio della *unicità* quello eziandio del *primato* di tempo. E noi i primi nello stesso anno (1) avendone raccozzati pochi brani favoritici dal possessore della medesima, ne rendemmo come meglio si potè in questa circostanza, avvisato il pubblico letterario.

In seguito di tutto ciò, come era naturale, varie discussioni polemiche si sono a lungo agitate su l'uno e l'altro punto. Il singolare si è, che in tutta questa faccenda appena noi ci veggiamo accennati talvolta, come *Ponzio Pilato in mezzo al Credo*. Se si fosse tenuta altra condotta, come esiggevano per lo meno gl'interessi della Storia letteraria, non avrebbe avuto luogo la lettera anonima indirizzataci.

Ma come! ignoravasi la nostra *Illustrazione dell' antica Campagna Taurasina*? Pure non trattavasi di qualche foglio volante. Trattavasi di un' opera in 4. generalmente ben accolta, ed applaudita in ispezie dal fu ch. prof. Vermiglioli con un articolo troppo per noi lusinghiero. S'ignorava ancora il nostro Com. XVI del 1831? Tutto può essere. Ma quando un povero Autore ha reso di pubblico dritto le cose sue, che altro si

(1) Com. XVI. 1831.

può pretendere da lui? Debbo dirlo, e mi si perdoni questa digressione: è una mia fatalità! A chi non è noto il dipinto Pompejano dell'abbandonata e dormiente Arianna, a cui si fa venire incontro *Bacco Psila*? Le particolarità di questo mito si presentano alla semplice lettura della *Lettera Eroida*, che Ovidio le fa diriggere al perfido Teseo. Pure altri vi volle riconoscere *Marte* e *Rea Silvia*: altri *Pasitea* ed *Ipno*: altri *Zefiro* e *Clori*; e da ultimo *Psiche* e *Cupido*. E si parla e scrive ancora di taluna di queste divinazioni, come di cosa già dimostrata, e messa fuori di ogni quistione! Ma come combinare tutte le particolarità del dipinto, in modo che siano di accordo fra loro, e col tutto insieme? Non veggo alcuno che fino a quest'ora siesi di ciò data la menoma pena (1). Si è detto da ognuno quello che si sapeva, e non si vuol sapere più oltre. E così, giacchè è sfilata la corona: ad intendere il soggetto del Bronzo del regal Museo scoverto in Pompei nel 1824, bisognava prima d'ogni altra cosa intendersela colla *corazza* astronomicamente congegnata in petto

---

(1) Ved. *Cong. su d' un inton. di Pompei* con due risposte al sig. Jannelli. Più: *Iter vag.* Mans. I. §.11 e seg.

al fanciullo *caligato* di cui si cercava, e così in esso si sarebbe ravvisato, non già *Britannico*, o il simbolo dell' *onore* e della *giustizia*, ma invece il picciolo *Caligula* (1).

Titolo inedito di Sepino.

Questo titolo mi è stato giorni sono partecipato dal mio amico D. Michele Giacchi, che mi assicura essersi ritrovato nella Porta *sud-est* dell'antico *Sepino*. Sarà quindi inedito, e per questa ragione più pregevole.

IMP. CAES. L. SEPTIMIO
SEVERO. PERTINACI
AVG. PARTHICO. PON. $\overline{\text{I}}$
MAX. TRIB. POT. $\overline{\text{III}}$.
IMP. $\overline{\text{V}}$. COS. $\overline{\text{II}}$. P. P.

Severo si dichiarò Imperatore nel 194 dell'Era volgare, e regnò anni 18, e mesi 10. Il nostro titolo è molto posteriore a quest' epoca, perchè in esso gli si dà il titolo di *Partico*,

(1) V. la nostra *Illustraz. di alcuni monum. di Pompei 1824.*

che non potè toccargli, se non sulla fine del 199, e 'l principio del 200. Egli nel 199 si risolvè di far la guerra a' Parti, che nell'anno stesso compiè gloriosamente colla presa di *Ctesifonte*, e colla fuga del Re de' Parti Vologeso, ed erano allora Consoli P. Cornelio Anullino per la seconda volta, e per la prima M. Aufidio Frontone.

Nel 202 Settimio fu Console per la terza fiata, e perciò il marmo Sepinate è anche anteriore a quest' epoca; e se col titolo di Partico avesse conseguito allora anche quello di *Arabico*, e di *Adiabenico*, non si sarebbero questi omessi nel titolo onorario di Sepino. Furono dunque questi soggiogati da Settimio, e non più in là del 202. Non dubito poi, che Settimio fu acclamato IMP. V. contemporaneamente al titolo di *Partico* (1).

Colonie romane dopo la Legge Giulia.

Alla nostra Illustrazione del Marmo Puteolano *a Colonia deducta* (2), si soggiunga, come

(1) Vedi fra gli altri Sparziano, e Xifilino.
(2) Fac. 168. v. 20.

qui segue. == Accordatasi la cittadinanza Romana a tutta l' Italia in forza della legge *Giulia*, non potevano più aver luogo deduzioni Coloniari nel senso della primitiva istituzione. Esse non furono, che surrogazioni di nuovi coloni agli antichi, senz' alcun cambiamento di regime sia *sagro* sia *politico*,

Veteres migrate Coloni;

e date luogo a' novelli. Ed è ciò tanto vero, che i pochi Municipii, che non vollero profittare di questa legge, si notano da' scrittori, come tante eccezioni di questa legge medesima.

E così non si riveggono mai i proprii fondi senza qualche nuovo vantaggio pe' medesimi:

In rebus suis oculos Domini videre plurimum.

§. II.

Nel Bullettino di corrisp. archeologica, Agosto 1838. N. VIII riportasi un titoletto di Todi con leggenda Engubina da destra a sinistra a questo modo;

ᴀqɪɪᴍɴvɴ⅂ ƨıoтvqт λᴀıᴀᐱ

Si riferiscono colle debite lodi le diverse spiegazioni di esse date, sopra tutto da' CC. Lanci, e P. Secchi, all' ultimo de' quali si fa plauso più distinto per la recondita erudizione in esso sfoggiata. Sarà mai una temerità, se anche noi apriremo la bocca in mezzo a tanto senno?

Ordiniamone prima la leggenda e punteggiatura sulle tracce del fu valentissimo Vermiglioli, da cui però ci congederemo con buona grazia per quello che ne riguarda la intelligenza.

ΑΕΙΑ:λ: Truτivis: *punu:mi: fere*

Sovvengaci, che siamo in Todi, cioè in mezzo degli Eugubini, e cominciamo dal confronto delle *parole*, per quindi passare a quello dei *fatti*.

Aeial. Si sà che il λ finale è un segno di origine matronimica. Dunque *Aeial* sarà *Aeia nat*. Questa *Aeia* si vorrebbe un' *Avcia*, e potrebbe anche essere un'*Heia*. Ma lasciamola stare, come per ora si trova.

Trutivis. Nome di sicuro, come si accusa dalla sua desinenza in IS, o piuttosto in IZ, e che riducesi agevolmente a *Trutedius*, o *Trotedius*, che si hanno in carne ed ossa presso il Grutero,

Punu nelle Tavole Eugubine è tanto *pane*, quanto *vinu* nelle medesime è sempre *vinu*. *Pune tiu vinu=pane facito*, *vino*.

Mi. *Mihi* comune agli Osci, Greci, Latini, Eugubini, Etrusci, ed a tutti gli altri differenti dialetti di una sola lingua primitiva, e pervenutaci donde, e quando, e come si vuole.

Fere. Imperativo del verbo *fero*, comune ugualmente a tutti questi dialetti, e che i Latini poi contrassero in *fer*. Dunque tutto il titolo sarà parola per parola:

Aeia nate, *Trutedi*, *panem mihi fer*.

E così *Trutidio* sarà stato un *Edile* di Todi, della cui grascia, come Edile aveva la cura. Ma dal confronto delle *parole* passiamo a quello de' *fatti*, de' quali il nostro Pompei ce ne somministra due tutti a proposito, e di ragione *Edilizia*.

I.

POSTVMVM PROBVM
AED. POTINVS. ROG
FER. TVNNVM (1).

(1) Ved. Fast. IIvir. fac. 125.

2.

C. IVLIVM. POLYBIVM
AED. O. V. F *mon.*
PANEM BONVM FERT (1).

Talvolta la soverchia erudizione, di cui si ama far pompa, in luogo di far vedere, fa perdere di vista il vero oggetto di cui si va in cerca. La verità è semplice, spontanea, e nemica di ogni sforzo.

Porchetto di Bronzo.

Nel Bullettino 22 Dicembre 1843 leggesi quanto segue. « Il signor Gen. Ramsai aveva » recato in adunanza un singolar bronzo, ritraen- » te un porchetto con attaccaglio angolare, so- » vra cui scorgevansi i caratteri: S. C. IVS. che il » sig. Dott. Horkel interpetrò SEIVS, assicuran- » do che il C col punto dovea prendersi per E. » Altri credevano di ravvisarvi S. C. IVS. Sul » corpo dell' animale medesimo poi sta scritto: » GALLVS. IIIIVIR ». Niente si dice dell' uso che era destinato a questo *porchetto*.

(1) Ivi fac. 136.

Non mi finisce affatto quel s. c. ivs. che sarebbe: *Senatus consulti iussu*. Tutta la leggenda ci sembra questa:

S. CEIVS. GALLVS. IIIIVIR

Dunque è un solo *quatuorviro*, e non già due, come da prima sospettammo. Questo *quatuorviro* è Municipale, e certamente giuridico, incaricato della ispezione de' pubblici pesi e misure, detto *S. Cejo Gallo*. Leggete altrimenti, come da altri si è preteso: che si farà di quel *cognome Gallus* senza il *nome*, a cui riferirlo?

Questo *porchetto* poi col suo *attaccaglio angolare* fu un regolo, o *romano* che si voglia dire, di una stadera. Buon confronto di tutto ciò hassi da altro *porchetto* pure di bronzo una volta di nostra proprietà, ed imbottito di piombo, sebbene alquanto frusto, e perciò di once 22, che pare essere stato once 24 (1).

(1) Ved. *nuov. monum. Eclanesi* fac. 4.

§. III.

Nuovo titolo di Pompei colle iniziali.

V. A. S. P. P.

Si è detto e si ripete, che queste iniziali sono singolari de' monumenti Pompejani, e che quindi han diritto ad una spiegazione affatto particolare. Molto si è di esse disputato. Alcuni han creduto di ritrovarvi gli *Edili* colle loro attribuzioni, che si sarebbero indicate colle dette iniziali, e che essi interpretano: *Urbi*, *annonae*, *sollemnibus publice procurandis*. Ma qual esempio si può recare di una tal maniera di annunziare gli *Edili*? Essi si enunziano senza più colla parola AEDILIS. o AED. oppure: AED. POT. E poi a chi riferire quel *sollemnibus* riferibile a tante cose e tante? Dove mai si è veduto, che trattandosi di semplicemente accennare un *Imperadore* per esempio un *Consolo*, un *Pretore*, od altro, questi si annunzii non colle semplici maniere d' IMP. COS. PR. ma colle appiccagnolo di tutte le sue legali attribuzioni? Noi fin dalla prima volta riconoscemmo nelle sigle V. A. S. P. P. un IIvirato tutto sacro e particolare de' Pompejani. Troppo caldi costoro di divozione

verso di Augusto gl' innalzarono ben tosto tempii ed altari, e gli destinarono Ministri di pubblico culto: e così veggiamo in Pompei il *Tempio* della *Fortuna Augusta*, da noi predetto un anno prima della sua scoverta, e *Ministri* di *Augusto*, e Ministri della *Fortuna Augusta* (1). Le alte funzioni de' sagri Augustei erano di ragione degli *Edili* Pompejani. Ma come adempirle con esattezza e decenza nella folla degli altri doveri Edilizii da disimpegnarsi col pubblico? Si fu nella necessità adunque di accordare agli *Edili* il dritto di nominarsi due sostituti col nome di IIV. A. S. P. P. Questi sostituti erano giovani ordinariamente di buona fama, ed in certo modo da questo sagro IIvirato prendevasi la iniziativa per le cariche più importanti del pubblico Pompejano. In fatti non pochi di questi IIviri si veggono in seguito chiamati alla *Edilità*, e al *IIvirato* I. D. Sarebbesi desiderato, che chi posteriormente si è costituito giudice di questa controversia, avesse avute presenti tutte queste nostre idee, e le avesse poste in giusto confronto con ciò che se ne è scritto in

(1) Veggansi i nostri Comm. VI e VII, e i Fasti IIvirali fac. 26. 27. 251.

contrario, e che in buon analisi tutto riducesi a mera petizione di principio. Ma spingiamoci più oltre.

Nel mese di Giugno 1833 nella Str. della *Fortuna Augusta* si frugò quest' altro titolo :

CVSPIVM PANSAM
D. R. P. V. A. S. P. P.
IVVINEM. PROBVM. O. V. F. *mon.*

È una raccomandazione che si fa agli *Edili* pel *IIvirato* sagro di Pompei in favore di *Cuspio Pansa.* E questo Cuspio Pansa fu posteriormente anche *Edile*, ed in fine *IIviro* I. D. per la seconda volta.

Ci piace di quì ripetere un altro titolo altrove anche riportato, che sembra fatto a bella posta pel nostro caso :

RVSTIVM VERVM. V. A. S. P. P.
AVGVSTO FELICITER. AEDILES SIC DECET

Rustio Vero per qualche ignota circostanza era stato dagli *Edili* sostituito ad altro *IIviro sagro* mancante. Ma da chi questa sostituzione? dagli *Edili* certamente. *E bravo da vero pel*

nostro Augusto ! si ripiglia dall' autore del titolo. AVGVSTO FELICITER. E perchè ? Tanto richiedeva il decoro degli *Edili*: AEDILES SIC DECET. Avanti, che il ferro è caldo.

Nei nostri Fasti (1) leggesi così il titolo seguente :

A. SVETTIVM. VERVM. AED.
V. A. S. P. P. PROBVM. O. V. F. METELLI.

Se il titolo è ben copiato ; se non si sono confusi due titoli in un solo , caso niente raro in questi titoletti parietini di Pompei, il IIviro sagro , che si raccomanda per la sua *probità* , è un solo , e non già due , come credemmo la prima volta , e questo si fu *A. Suettio Vero*. E da chi si raccomanda ? Da' *Metelli*. Ed a chi si raccomanda ? agli *Edili*. Dunque si ordini così, e tutto andrà in regola :

A. Suettium Verum V. A. S. P. P. *probum Metelli oramus, ut faciatis, Aediles*.

Conchiudiamo. Dal fin qui detto si compren-

(1) Fac. 130.

de, qual grande differenza correva fra questi *IIviri sagri*, e i così detti *Ministri* di *Augusto*, o della *Fortuna Augusta*. A questi erano destinati gli ufizii più bassi riguardantino i sagrifizii, ed erano ordinariamente di condizione servile, o libertina, e rare volte ingenua, come si è per noi altre volte dimostrato. Non così dei *IIviri sagri*. Essi nel culto Augusteo sostenevano le veci degli *Edili Pompejani*, e potevano anch' essi aspirare alla *Edilità*, e al *IIvirato* I. D. col resto delle municipali dignità.

Altra vecchia partita.

Nella *Mans*. III. dell' *Iter vagum* (1) riportasi la graziosa iscrizione Bajana di *Sestia*, dove vers. 3. leggesi così:

FACTVM. D. D. C. I.

Mi sono molto straziato per la intelligenza di queste sigle (2). Ritratto ora tutto, e son quasi certo, che tutto debba intendersi così:

(1) Fac. 48.
(2) Fac. 55. e 58.

Dec. decr. communi impensa,

perchè trattasi di un monumento pubblicamente innalzato, ad onorare la memoria di *Sestia*, *Figlia di Sestio*, e tanto benemerita di *Baja*, come si ha dal titolo recato; e questo monumento riesce tanto più glorioso a *Sestia*, quanto che non solamente si è eretto *Dec. decr.* ma anche a spese del Pubblico. Da questa spiegazione in fuori, ogni altra sembra sforzata, e fatta a mero sfoggio d' importuna erudizione.

Nella mia *Continuazione de' Fasti* (1) leggesi un Epigrammo di un tal *Sepunio*, mancante del secondo pentametro di un tal Sepunio, che si cercò d' indovinare e supplire alla meglio che si potè. Or all' accuratissimo Signor Garrucci è riuscito di leggerlo felicemente. Si legga dunque tutto così:

Serpentis lusus sibi si quis forte notavit,
Sepunius iuvenis quos facit ingenio;
Spectator scenae, sive est studiosus equorum,
Sic habeas lances semper ubique pares.

(1) 1844. fac. 14.

Avvertimento.

Trovo fra le mie carte muffate del 1797. anche questa, che forse potrebbe non dispiacere a qualche lettore, che ricordasi dell' antico metodo di trattare somiglianti materie. Si avventuri anche essa alla pubblica luce.

§. VI.

Problema Morale.

Una Città stretta d' ingiusto assedio è ridotta al termine di dovere inevitabilmente soccombere alla forza superiore col suo esterminio totale. In questa disperata situazione le si offre un partito solo da liberarsi dall' imminente disastro: la consegna vale a dire di un innocente cittadino. Si può, si deve consegnare quest' innocente ?

Prima di venire ad una risposta categorica su questo punto, egli è affatto necessario premetter lo scioglimento di alcuni quisiti, che facciano afferrar netto e senza equivoco il vero senso di questo problema, senza cui sarebbe una temerità qualunque impegno, sia pe 'l *prò*, sia pe 'l *contra*, Dunque

Quisito I.

Consegnar l' innocente in tali circostanze è un ucciderlo direttamente ?

Così pare, che la intendano alcuni, in grazia de' quali unicamente si è formato un tal quisito, che è sicuramente inutile e superfluo per chi è avvezzo ad esprimersi, e ad intendere a vicenda *con proprietà* le espressioni altrui. E quando fosse così, non vi sarebbe difficoltà alcuna; che non si potrebbe in nessun conto giustificare una tal consegna. *Uccidere direttamente* un innocente è un fare, è un *commettere* (1) una

(1) *Commettere* un male è un farlo da se, o almeno *cooperarsi* di una maniera *prossima* e *diretta*, che altri lo facciano: e perciò la *commessione* di un male non può mai esser lecita, perchè opposta, dicono i Teologi, al precetto negativo *de non faciendo malo*, che in nissuna circostanza non può [non obbligare. *Permettere* un male, è un soffrire, che altri lo facciano, e questa *permissione* può non esser peccato, perchè non sempre si è nell' obbligo, o si può impedire, che altri facciano il male. *Ommettere* poi non è fare un male, o permettere, che altri lo facciano: è non fare un bene, e per conseguenza opposto al precetto affermativo *de bo-*

mera ingiustizia, ed in conseguenza un male di colpa. Ed in nessun caso *facienda sunt mala*, (si intende de' mali appunto di colpa, che sono i soli e veri mali), neppure nella più lusinghiera certezza de' beni migliori, *ut veniant bona* (1). In questo senso secondo la comune interpretazione pronunzia S. Tommaso nella 2, 2. qu. 64. art. 6. che *nullo modo licet occidere innocentem*. Ma quando poi si *fa* e si *commette* veramente un' azione, una cosa, e che so io? Quando si fa da se stesso (2), o per lo meno si comanda, si consiglia, si presta ajuto, che altri la facciano, di una maniera *prossima* e formale, diciam così. Or nel nostro caso non solamente non vi ha nulla di tutto ciò, anzi vi si suppone tutto l' opposto, come rileveremo più

---

no faciendo. Or non essendosi nell' obbligo di fare qualunque bene, ed in qualunque circostanza, non sempre una *omessione* è un peccato. Si dimostrerà in seguito, che siffatta consegna dell' innocente in tali circostanze non è per conto della Città nè un *peccato* di permissione, nè un *peccato* di omessione.

(1) Ad Roman. C. III. v. 8.

(2) Coll' espressa *intenzione di ciò fare*. Per mancanza di questa *espressa intenzione* l'uccisione dell' ingiusto aggressore fatta per pura difesa dell' innocente assalito non è per conto di costui un *omicidio diretto*.

giù. Dunque consegnar l'innocente in queste circostanze non è un ucciderlo *direttamente*.

Quisito II.

Fosse per lo meno una tal consegna un cooperarsi *di una* maniera imputabile *alla morte dell'innocente ?*

Se una tal consegna fosse nelle divisate circostanza una *cooperazione prossima e formale*, come si spiegano i Teologi, alla morte dell'innocente, converremmo eziandio, non poter essa in alcun caso divenir lecita per ciò che abbiam detto. Ma perchè una *cooperazione* all'altrui peccato dicasi a linguaggio Teologico *prossima* e *formale*, e sia in conseguenza *imputabile*, ecco quante condizioni si richieggono. Si richiede, che l'azione, che si presta, o sia in 1.° luogo cattiva in se medesima, perchè di sua natura infallibilmente influente nell'altrui peccato; come sarebbe l'azione de' carnefici in uccidendo i nostri Martiri (1): o che in 2.° luo-

(1) Per questa ragione, e perchè le sentenze di morte contro de' SS. Martiri erano notoriamente ingiuste,

go se l'azione, che si presta, non sia cattiva di sua natura, si presti, quando si può non prestare senza un uguale, o maggior danno proprio, od altrui (se pure però non siasi per qualche ragion particolare obbligato a non prestar quest'azione, anche a costo di questo uguale, o maggior danno) (1), a colui che ne abuserà, e di cui si e nel dovere, e nel potere d'impedire il male. Ma quando per lo contrario l'azione che si presta non è di sua natura cattiva, potendosene servire in bene ed in male chi la riceve; quando la intenzione di chi la presta non è di concorrere al reo fine di chi ne può abusare; quando non si è in un obbligo particolare d'impedire il male di chi vuole abusarne; quando non si può niegare una tal azione, senza andar incontro ad un altro male maggiore (2); quando finalmente il male, che si

---

non sono scusati da colpa i carnefici, che sagrificavano queste vittime innocenti per ordine de' lor Giudici, e Tiranni. Veggasi S. Tommaso nel luogo sop. cit.

(1) Così un particolare, che si fosse nelle debite forme incaricato della difesa di un altro particolare fino a lasciarsi uccidere per lui, ed a perder tutti i suoi averi, è obbligato al mantenimento della parola.

(2) Se io non sono nell'obbligo particolare di difen-

teme dall' abuso di quest' azione, si possa fare da chi lo vuole con quest' azione, o senza: bisogna pur confessare, quando si vuol ragionare da Teologo e co' Teologi, che il prestare una tal' azione alla più trista indifferente di suo carattere, non è un *cooperare* di una maniera *prossima* e *formale*, ed *imputabile* all' altrui peccato.

Or lodi al Cielo mancano felicemente al caso in controversia le due prime colpevoli condizioni, e gli calzano di là del bisogno ancora le cinque innocenti opposte. 1. La consegna dell' innocente non è un male di sua natura, dipendendone l' uso, o l' abuso dalle disposizioni del *consegnatario*. 2. Le intenzioni della Città nella consegna di quest' innocente non solo non si suppongono uniformi alle ree dell'aggressore, ma ad esse opposte, quando consegnandolo non lasci, come dee, di accompagnarlo co' suoi buoni ufizj, e colle più efficaci rimostranza di giu-

dere la vita del mio prossimo, anche a costo della mia, rilascio senza colpa nelle mani di un Sicario, che mi sta con una spada alla gola, un coltello, di cui vuol usare contro un innocente, dopo che avrò rettificate le mie intenzioni innanzi a Dio, e fatto quel tanto che per me si può, per impedir questo male.

stificazione presso del Tiranno. 3. Il caso suppone *in terminis*, che non consegnandosi l' innocente, debba andare a ferro e a fuoco tutta la Città, ch' è un male infinitamente maggiore della perdita, o a dir meglio, del pericolo di un privato cittadino, per quanto si voglia innocente. È chiaro dal capo medesimo, che alla Città non corra alcun obbligo particolare d' impedire fino al segno *inclusive* della comun rovina il peccato di un ingiusto aggressore, che non le appartiene (1). 5. Lo stato finalmente della quistione

---

(1) Sarebbe questo un *soffrire*, quando non si può impedire altrimenti, ed un far servire al proprio vantaggio il peccato, che altri si suppone disposto a fare colla consegna, o senza. Dico *soffrire*, e non già *permettere*: perchè a parlar con proprietà, essendo il *permettere* un atto della Legge, non può aver luogo, che per rispetto a' sudditi della Legge, qual non si suppone l' aggressore del nostro caso. Or se la pubblica potestà può *permettere* tal fiata ne' proprj sudditi il male minore, ed anche di colpa, per isfuggire il maggiore: quanto più potrà innocentemente *soffrire* in questo caso disperato quello di un prepotente, che non le appartiene? Non è già lecito indurre altri a mal fare: ma quando altri sia disposto altronde a ciò fare, e non si possa, che con questo mezzo supplire a' proprj bisogni, non è un male servirsi dell' altrui male pel proprio comodo. *Nullo modo*, son parole di S. Tom. 2. 2. q. 78 art. 4., *licet inducere aliquem ad mutuandum sub usu-*

si è, che non presentandosi l' innocente debba moralmente parlando perire la Città, e 'l Cittadino insieme, laddove presentandosi, è già in salvo la Città, e resta solamente esposto il Cittadino per altro innocente. Dunque una tal consegna non è un *cooperare* di una maniera *prossima* ed *imputabile* alla morte dell' innocente.

Quisito III.

Vero senso dello stato della quistione.

La consegna dell' innocente nelle infelici circostanze del problema non è per parte della Città una *uccision diretta* di esso: non è un *cooperare* di una maniera *formale* e *imputabile* alla morte di lui, o al pericolo di essa. Dunque non è un peccato di *commessione* per conto della Città. Dunque al più potrebbe essere per essa un

---

ra : licet tamen ab eo, qui paratus est hoc facere, et usuram exercere, mutuum accipere sub usuris propter aliquod bonum, quod est subventio suae necessitatis, vel alterius. E nella q. 98 art. 4 : *licet malo uti propter bonum, sicut et Deus utitur : non tamen licet aliquem ad malum inducere : unde licet ejus, qui per falsos testes jurare paratus est, juramenta recipere.*

peccato di *omessione*. Or come ogni *omessione* suppone necessariamente la mancanza di un dovere, un tal dovere, a cui manca la Città, o sarà relativamente all' aggressore a cui è nell'obbligo e nel potere di non *permettere* un tal peccato; o sarà relativamente al buon Cittadino, di cui trascura la difesa e protezione. Qui non ha sicuramente luogo la *omessione* del primo senso, per quanto si è dimostrato. Dunque sarà un' *omessione* di dovere relativamente alla difesa del Cittadino. Esaminiamo dunque in 1.° luogo, se una tal consegna in questo caso sia una *omessione* di difesa dovuta all' innocente. Esaminiamo in 2.° luogo, se una tal *omessione* (quando pure fosse tale) in questo caso sia colpevole.

Quisito III.

Consegnare un tal cittadino è egli un' ometterne veramente la difesa?

Non ci dimentichiamo, che lo stato della quistione si è, che non consegnandosi l' innocente, sia moralmente più certa la rovina di esso con quella insieme della Città, che consegnandosi

colle già da noi fissate condizioni. Or ciò posto, noi la discorriamo così. Sia pure per poco obbligata la Città alla difesa di quest' innocente in preferenza eziandio del bene comune. Ella senza dubbio sarà obbligata di scegliere per questa difesa que' mezzi, che attese le di lei circostanze, sono i meno pericolosi per la vita stessa del Cittadino. Ma questi sono la consegna appunto dell' innocente co' buoni ufizj della Città a prò di esso, e non già la stolida ritenzione del medesimo, che l' ipotesi accusa di più certo pericolo per la vita dell' innocente in quistione. Dunque consegnar l' innocente in tal situazione, e coll' esposte condizioni, non è un *ometterne* veramente la *difesa*.

Corollario: Siffatta consegna adunque è un rinunziare soltanto a certi mezzi di difesa inutili, e più pericolosi ancora alla vita del Cittadino, e tenersi a que' soli, che in tali emergenze sono possibili e meno pericolosi, e funesti alla conservazione medesima dell' innocente.

Quisito IV.

Quando pure una tal consegna fosse una totale omessione di difesa per l' innocente Cittadino, sarebbe essa in tal caso imputabile?

Lo scioglimento di quest' ultimo quesito dipende rotondamente dallo sviluppo chiaro del fin dove debbansi estendere i *doveri* di *fedeltà* del Cittadino verso la Repubblica, e quelli reciprocamente di *difesa* dalla parte della Repubblica verso il degno Cittadino. Per ciò che riguarda il primo, noi diciamo francamente, che il virtuoso Cittadino, e veramente degno di questo nome, è obbligato ad interessarsi della conservazione della Repubblica fino al segno del peccato *exclusive*, che per esser un mal di colpa, non può assolutamente in nissun caso divenir lecito. Dal peccato in fuori non vi è caso, da cui deve credersi dispensato il buon Cittadino per la difesa della Repubblica, quando avvenga, siccome nel nostro caso, che questa *tota in eum inclinata recumbat.* Perdita di onori, di beni di fortuna, di libertà, di vita, tutti son sacrifizj ad essa dovuti, quando divengano mezzi unicamente necessarj alla di lei conservazio-

ne di essa : ed un Codro fra gli Ateniesi , un Curzio , ed un Attilio Regolo fra' Romani , per tralasciare mille e mille altri Eroi del paganesimo , farebbero arrossire un Cristiano , e con più di ragione un Teologo , che ardisse zittire contra un dovere così sagrosanto appoggiato immobilmente alla preferenza , che per tutti i versi si deve al ben comune sopra del privato. Di quì s' inferisce , che è egli stesso in questo caso il buon cittadino nel dovere di presentarsi all'aggressore per quella stessa ragione, cui giusta la bella non men' che soda riflessione di S. Tom. la mano senza alcuna deliberazione si offre da se stessa ad un colpo , che minaccia la testa , o altra parte del corpo più nobile di essa mano. *Videmus enim* , così il S. Dottore, *quod naturaliter pars exponit se ad conservationem totius corporis , sicut manus exponitur ictui absque deliberatione ad conservationem totius corporis. Et quia ratio imitatur naturam , hujusmodi imitationem invenimus in virtutibus politicis. Est enim virtuosi civis , ut se exponat mortis periculo pro totius Reipublicae conservatione.* 1. P. qu. 60. art. 5. in corp. E di quì inferiscono alcuni (P. Antoinè *Theol. Moral.*) , che mancando il cittadino di adempiere da se ad un

tal dovere, abbia diritto la Patria di a ciò obbligarlo colla forza (1).

Ed eccoci con questo stesso semplicissimo principio felicemente al termine di determinare il punto, fin dove possa, e debba spingere la virtuosa Repubblica il suo dovere di difesa verso l'innocente cittadino. Ella è incaricata del ben pubblico ad un tempo, e del privato: ma prima del pubblico, e poi del privato, perchè questo è per quello, e non al contrario, siccome la parte è per lo tutto, e non il tutto per la parte. Dunque la Repubblica è tenuta di difesa al particolar Cittadino, sempre che lo può, senza che se ne risenta, almeno di una maniera così barbara e disperata, qual' è quella del nostro caso, il ben pubblico: perchè nella collision de' doveri il meno importante deve cedere indubitatamente il suo luogo al più importante. E questo è ciò, che giustifica quotidianamente uno stato a non intraprendere delle guerre sanguino-

(1) Infatti un tal dovere, di esporre cioè la propria vita per la conservazione della padria, è essenziale al cittadino, come *cittadino*: e la padria ha senza dubbio diritto di esiger da' suoi cittadini l'adempimento di quei doveri, che sono loro essenziali, come *cittadini*.

se contro di un' altro per la ingiusta oppressione, che da questo si faccia ad alcuno per avventura de' suoi sudditi innocenti. Cresce molto più la forza di questo raziocinio, ove si rifletta, che nel caso del problema non solamente ha luogo la collisione del dovere meno importante col più importante, ma quello altresì del *male fisico particolare* meno probabile col *fisico*, e *morale* più probabile della comunità. Una rapida scorsa colla fantasia sugli orrori fisici, e morali, che si debbono naturalmente esercitare su di una Città sventurata a discrezione di un esercito, e di un Tiranno non meno ingiusti per carattere, che accaniti per dispetto, basta oltre al bisogno ancora a far rilevare la incommensurabile sproporzione fra l' uno estremo, e l' altro di questo parallelo. Dunque quando anche una tal consegna fosse per parte della Città una *omession totale* di difesa per l' innocente cittadino, non le sarebbe imputabile a colpa.

Conclusione generale, e conferma di quanto si è detto.

Poicchè la consegna di questo sventurato Cittadino in questa ipotesi funesta non è per parte

della Città consegnante nè un peccato di *commissione*; nè un peccato di *ommissione*, che abbia per obbietto il dovere, che non sussiste affatto, d' impedire con tanto pericolo una tale uccisione, come *male morale* del tiranno; nè un peccato di *ommissione* di difesa del cittadino, e perchè non se gli niega assolutamente in questo caso, e perchè anche negandogliela in questo caso non avrebbe diritto di esiggerla: ne siegue, che il vero senso di questa consegna sia quello di una esposizione della vita del cittadino a maggiore, o minor pericolo, e ciò non solamente in grazia del pubblico bene, ma del minor rischio ancora dell' innocente stesso. Or quando ancora quì non vi fosse il minimo rapporto alla miglior difesa del consegnato, ma tutto si facesse in grazia sola del pubblico bene; chi mai ha sognato di contrastare alla Repubblica questo sagro diritto di esporre a tal condizione la vita de' suoi innocenti e più utili sudditi? Non è la pubblica autorità, ch' espone giornalmente per questo obbjetto i suoi innocenti soldati in una giusta guerra difensiva, od offensiva che siasi, nella difesa di una piazza, di un posto importante, e che sò io? Non ha diritto un Generale di obbligare una rispettabile

porzione del suo esercito a battersi fino all' ultimo sangue colla forza senza paragone superiore del nemico, per dar tempo intanto alla restante porzione del suo esercito di salvarsi colla fuga, o col cambiar di situazione, quando non vi sia per esso altro mezzo di scampo? O che forse in questo caso gl' innocenti guerrieri, che si espongono ad un sicuro sacrifizio, non sono nel dovere d' ubbidire? Or questo paragone deve in tutti i conti sembrar decisivo. Avviciniamone un poco gli estremi, per farne rilevare di una maniera sensibile la incommensurabile inferiorità del secondo in ordine al primo.

I.° Una porzione rispettabile di esercito è qualche cosa di più di un semplice e solo cittadino, per quanto si voglia innocente ed utile. II.° secondo tutte le disposizioni è naturalmente più sicura la perdita di questi bravi guerrieri costretti a battersi alla disperata con un oste innumerabile, e tanto più accanita, quanto più contrastata, di quella del Cittadino in quistione, che assistito da' buoni ufizj della Città, e dalle particolari sue modeste ed obbliganti maniere ha più mezzi da piegare il cuore dell' assalitore, che al fine è un uomo. Per qual ragione dunque, per qual eccezion particolare sarà

lecito esporre i primi, e non già il secondo? Ciò che giustifica il Generale nel primo caso è la moral certezza della perdita di tutto l'esercito, quando non si ricorra all' unico espediente di sagrificarne una parte; e quello che con più di ragione deve giustificare una Città nella seconda ipotesi, sono la salvezza sicura del pubblico bene, la incertezza, o per lo meno la inferiorità incommensurabile di un *male fisico* e privato con un *male comune* e *fisico*, e *morale* insieme.

Si dirà per avventura, che nel primo caso si espongono i soldati, laddove nel secondo si *consegna* il cittadino. Ma già si è esposto, come il *consegnare* della seconda ipotesi equivale all' *esporre* della prima. Ma i soldati si lasciano colle armi alla mano, ed in conseguenza in istato di potersi difendere quanto si può dal canto loro, ove *consegnandosi* l'inerme cittadino si viene a togliergli ogni mezzo di difesa per parte sua. Ma in 1.° luogo che giova a' primi una difesa disperata, e di poca o niuna speranza pe 'l loro scampo? In 2.° luogo non si lasciano ancora all' innocente cittadino e per parte sua, e per parte della Città que' mezzi di difesa, che attese le attuali disposizioni, sembrano i più ido-

nei al fine, e i soli dovuti e possibili? Ma non è nuovo, che pochi soldati la guadagnino sopra di un esercito di lunga mano più potente e numeroso, ed è noto il proverbio: ἀληθέςερα τῶν ἐπι σαγρα; *veriora rebus ad Sagram gestis*: ma non è impossibile altresì, che il nostro consegnato la guadagni sulla natural pietà del prepotente, o che trovi altro mezzo da mettersi in salvo, ed evitar la morte.

Conchiudiamo, che in qualunque senso si voglia prendere una tal consegna fatta in questa circostanza, e colle fissate condizioni, non si può Teologicamente condannarla d'illecita e veramente ingiusta.

INSCRIPTIONES.

1.

Horilogium D. Alphonsi Ligorii,
Quo momenta temporis
In beatae aeternit. lucrum
Redimebat.

2.

Maria Henrica. Franc. F. Bursottia
V. an. 40. Ob. postr. Id. Mart. 1849.
Si qua felicitas in terris,
Innupta quantum nupta felicior!
Filiam superstitem reliquit.
Parentes posuere.

3.

Aram pari coniugal. consensus pietate
Pos. Vincent. Mininnius. et Sabina Sangherardia.
Quae deinde
A Pont. Tranensi probata, votoque suffulta
Consil. Bariens. a Benefic. 1848. d. 23. Oct.
Conditoribus est credita
Cum Juris Patron. privilegio,
Addito impendiae onere
Ad arae necessaria.

4.

Tituli unius funus duplex,
Alterum altero acerbius.
Salvator Joh. F. Fuscus
Magn. Cur. a reb. civil. Cancell.
Judex honorar. a criminibus,
Dec. Pr. id. Mai 1849. Vix. an. 77.
Huic triduo ante praeiverat
Joh. Vincentius Fil. annor. 28.
Qui novit unum, novit et alterum.
Priscae vir. uterq. integritatis,
Rei nummar. historiaeq. in primis
Principum Benevent.
Regnique nostri mediae aetatis,
Cultores ambo conspicui,
Quod praeclara testantur utriusq. opera
Caietana Justa Vxor cum Filiis.
pos.

Qui praeter titulum, quidquam desiderat ultra,
Non res ille novas, sed nova verba cupit.

5.

Caesar, Caiet. Fil. Quercia
Vix. a. 37. Ob. VI. Non. Sept. 1849.
Morum ingenuitas
Cum Musices, Musarumq. cultu
Non poenitendo.
Juris prisci notitiam penitior.

Cum Juniorib. sine fictione communicare
Adsuetus.

6.

Viam heinc ad Mont. usq. Draconis
Per M. Pass. XVIII. cum triente
Stratam, Viator, absolutamq. vides
A Ferd. II. Sicil. Rege.
Quae
Pontibus arcuatis XXXV. interiectis,
Commodo pub. insigni,
Vias communes V. apte secat.
Pars operis conspicua
Aquar. coercitiones alvei infer. Vulturni,
Quae subiecti ante aequora campi
Late pessumdabant.

1. MARANVM. M. P
2. IVLIANVM. M. P
3. PVTEOLIM. M. P
4. CAPVAM. M. P
5. SPARANISIVM. M. P

Multigena.

1.

Auctoris parva bibliotheca.

Parva, inquis ridens, naso et suspendis aduneo?
Parva, tibi repetam; parva, sed apta mihi.

Amplior at foret utilior. Quibus? haud mihi certe.
Censum quisque suum consulit, ipse meum.

2.

Alieno exemplo non discit stultus.

Exemplo sapiens alieno vivere discit,
Quo gratis uno discere quisque queat.
Nulla ideo stultum possunt exempla docere,
Quod passim prostant, et sibi inempta patent.

3.

Avarus plusquam stultus.

Ut dives moriaris, inops tibi vivis, avare,
Stultitia haec tandem, vel furor iste magis?

4.

Titulus operis ineptus.

Austriadum dum, stulte, genus deducis ab Ada,
Quis te, quis porro me neget Austriadem?
At nulli talem nos invideamus honorem,
Quem sibi, iure suo, sumere quisque potest.
Hoc mihi sat, subolem tantum non esse Caini.
Non placet haec tanti nobilitas generis.

5.

Libri cuiusdam iudicium.

Quem mihi misisti, en librum tibi sponte remitto.
Judicium poscis? protinus ecce tibi.
Sunt bona mixta malis. Utinam mihi pessima cuncta!
Nam bona tuta malis, non mala tuta bonis.

Plurima corruptis addas poma integra malis?
Et bona corrumpent mox mala mixta bonis.

6.

Delphini nomen.

Quisnam tu Delphin? hominis qui fertur amicus?
An qui tynnis ad rete praeire solet?
Optarim primum. Tamen est suspectus et alter.
Quid faciam? caveam, quisquis es, interea.

7.

Opibus minime insultandum.

Insultas opibus, qui tam male abuteris ipsis!
Sanum insultabit te quoque pauperies.
Et sero, et frustra sapies. Sic et Phrygas olim,
Sic sapuisse, vetus prodidit historia.

8.

Dubitandi modus.

Qui dubitat semper, caeci de more vagatur,
Certaque sic demum vertit in ambiguum.
Ne luci fax praefertor. Contrarius usus
Mentem non acuit, sed nebulis cumulat.
Delirum idcirco prudens vitabis acumen,
Ut conviva salem, cui modus abfuerit.

9.

Ab amico mendace quid speres?

Tu tibi promittis, quidquid promittis amico.
Ergo si deeris, deeris ipse tibi.

Quid tali porro superest sperandum ab amico,
Qui mendax potis est ipse deesse sibi?

10.

Pastores primi Christi adoratores.

Quis te nunc natum, puer, oh! quis primus adoret?
Ad Te pastores evocat ecce Deus.
Qui terni numero properant, properantque vocati,
Quod sera vigilant nocte suis ovibus.
Quis prior infensus puero? Rex impius, una
Et Pharisaeorum livida turba simul,
Hi puerum quaerunt omnes. Labor omnis inanis!
Accitus quaerat. Quaeret, et inveniet.
Sic et stella Magos longe ex Oriente vocabit,
Sic vos, Pastores, Angelus ecce vocat.

11.

Sua cuique Crux ferenda.

Si tu, Christe, crucem, nullo auxiliante, tulisti,
Cur non quisque suam, Te auxiliante, ferat?

12.

Via pacis unica.

Si pacem quaeris, semper tibi praesto volenti est.
Tu tibi bellum infer: pax cita sponte venit.
Firme *animum rege*, qui nisi pareat, imperat audax,
Imperii et nullum novit habere modum.
Belli Dux unus, Christus. Procul este, prophani!
Audiat, et capiet, qui potis est capere.

13.

Temporum calamitas.

Pulsa fides, nullusque pudor. Grassantur ubique
Et furta, et caedes, et genus omne mala.
Nos mala tanta premunt, longe et graviora timentur,
Optanda ut superent, quae nocitura minus.
Jam, Deus, intersis, nam dignus vindice nodus.
Nec mala fert aetas nostra, nec antidotum.

14.

Rex, et Populus.

Quanti Rex? quanti Populus? simul omnia possunt:
Divisis totum nil superesse potest.

15.

Captum in Ins. Pandataria an. 1768. a Piratis filium Pater sponte prosequitur in fidei tutelam.

Quo tu nunc, fili, patriis a finibus exsul,
Abstraheris? quò te gens inimica rapit?
Tu nunc à nobis Turcarum praeda recedis,
Nostraque non ultra patria sacra coles?
Sed mihi vel misero tellus prius ima dehiscat,
Quam pigeat, natum deseruisse meum.
Tecum ego captivus pergam, quocumque vocarit
Nos Deus. En fidei tutor ubique tuae.
Nec mora. Procedunt: taciti mirantur et hostes.
Pergite felices. Sic bene vertat iter!

Parta fides stabit puero, quae vota fuere
Prima patris. Stabunt, quae modo certa cano.
Nativas iterum sedes contingat uterque;
Toque tui Patris, Nate, praeibis iter.

Seculi Genius.

46.

Et secli genium, secliqùe παθηματα carpam,
Foedera quae populis, aut nova bella parant.
Nil plebs ultra ausit: paullumq: remittite, reges.
Haec utrisque salus certa, sed una, patet.

47.

Nova secli sapientia.

Quaenam haec laudatur secli sapientia nostri?
Qui Lupus est homini, perdere Lex prohibet!
At quo prisca abeant divina, humanaque iura,
Quae diversa docent, et facienda iubent?
Unde at id asseritur Legibus? scilicet inde,
Pastori unde licet perdere ubique Lupos.
Quis tu, qui severus damnas nunc talia, iudex,
Et contemnis oves, ut tueare Lupos?
Nempe Lupos Lupus absolvit. Sibi notus uterque,
Et generi novit parcere quisque suo.

18.

Pastori monitum.

Pastor, oves tonde, caveas deglubere: nam *be*,
Quod miserae geminant, non *bene semper* erit.

19.

Regum osores iniqui.

Cum natos genitor natura diligat omnes,
Natura genitor rex sedet ecce domus.
Ergo si rex ex aequo nos dirigat omnes,
Regem detrectans, odit et ipse patrem.

20.

Regum non invidenda conditio.

Quid vero utilius? nisi ficte quaeritur, ecquem
Hoc lateat? solis regibus occulitur.
Cur ita? non quaerunt. At quaerant: dicere nemo
Audet. Quis sanus regibus invideat?

21.

Rex omnibus unus, et idem.

Unus cunctorum pater, adsis omnibus unus.
Conveniant omnes, te patre. Tutus eris.
Qui te circumstant, videas. Obsistere si quis
Audeat, hunc audi. Solus amicus hic est.
Nec me spesve, metusve movent. Me libera cogit,
Debita quae regi, nec simulanda, fides.

22.

Pauci multis, unus omnibus imperat.

Cum pauci multis praeeant, mirabimur, uni
Omnes substerni? Obviat en ratio.
Pars est quaeque sibi *totum*, nullaeque cohaerent.
Unus at est *totum*, quod sibi semper idem.

23.

Regiminis trutina.

Quem-ne putas regem, quem contra sordeat aurum?
Quem timuere mali, nil timuere boni.
Quis porro talis, quo nemo peior habendus?
Quem timuere boni, nil timuere mali.

24.

Legis obtentu sua quisque quaerit.

Imperii robur *Lex*, non sine lege *voluntas*:
Consilio, non vi, cuncta regunt Superi.
Juridicus, tonsor, vappae, mimi, nebulones
Nil, praeter legem, plenius ore sonant.
Quam porro legem? si quem pars altera ditet,
Propositi alterius desinit esse tenax.
Quid mihi nunc Legum narras sanctissima iura,
Cui Lex utilitas, caetera verba mera?

25.

Communistarum deliria.

Quis furor est mentis? fieri communia cunctis
Quaecumque, et quovis nomine quisquis habet!

Erratis: cunctis unum est commune sepulcrum,
Quod patuit vobis, quodque patebit adhuc.

26.

Libertas cum licentia non confundenda.

Quo, iuvenes, ruitis, prudentum vota morantes?
Si libertatem quaeritis, ecce patet.
Libertas sed enim non coeca licentia vitae est,
Impune et patriis posse carere Diis.
Hoc unum libertatis mortale venenum
Et fuit, et porro, credite, semper erit.
Non haec vana canit media de plebe Sacerdos,
Sed qui multa senex et videt, et meminit.

27.

In idem argumentum.

Integra si data libertas est omnibus, eccur
Non sinitur, Mystas vivere iure suo?
Juribus aequatis, cur publica munera pauci
Invadunt: unde et sic meruisse, datum?
Scilicet exsilio multati, crimine laesae,
Oblata venia, nunc rediere domum!
Egregium vero meritum, quo denique falti
Ecquid non ausint proditor, et balatro?
Qui maiestatem spernunt, qui fraude, minisque
Fanda, nefanda sibi cuncta licere, volunt.
Quae privatorum reverentia? frendet ubique
Scissus honor; nulli parcitur ore, typis.

Haeccine libertas adeo celebrata typorum,
Qua nullum populis tristius exitium?

28.

Hippocratis monitum.

Cuius longa fame stimulant ieiunia ventrem,
Hic cenae parcat largius appositae.
Cautius et metuens parcat, si cena sit altro
Apposita, et sua si vota supergreditur.
Tu, cena apposita, comedenda, vomenda vorasti,
Ieiuno ut maior sit toleranda fames.

29.

Exoticae classes.

Dum nostra exoticae scrutantur litora classes,
Cur ita, quidve petant? anxia turba rogat.
Partibus anne favent regis, populive gementis?
Nil minus hoc illis propositum est animo.
Quo res inclinent, vafre speculantur ubique,
Ut lucrum eliciant parte ab utraque suum.
I nunc, externis confidito viribus ultra,
Dum sua mercator, non aliena, gerit.
Et multo nobis consultum rectius esset,
Si procul a nostris finibus hinc abeant!
Nam sua dum pueris circum deliria iactant,
Ignem addunt igni, praetereaque nihil.

30.

Constitutio.

Recte divide, Rex, et imperato.
Divisum imperium minus videtur?
Hoc ipso minus est periculosum.
Unum esto imperium, tibique sanctum,
Unum ut corporis est caput regendi.
Qui sentit secus, hinc procul facessat.
Multo at longius hinc procul facessat,
Qui Cives docet esse dividendos,
Ne boni coeant dolo imperantis.
Jam cives coeant duce imperante,
Et se civibus imperator addat.
Mens esto una: *bonum universitatis* (1).
Juris quisque sui memento parce,
Et menti *officium* recurrat ante.
Et Rex, et populus, metu reiecto,
Certent officiis, pudorque utrique
Sit, vinci officiis. Procul querelae!
Si regi, et populo haec utrimque constent,
Nil ultra video, quod appetamus.
Felix, talia quae videbit aetas!

---

(1) *Unum debet omnibus esse propositum, ut eadem sit utilitas uniuscuiusque, et universorum.* De Off. L. III. Cap. 6.

Ante tamen domitis Gryphes iungentur equabus,
Talia quam secum somnia conveniant.

31.

Quo rapiet discordia cives ?

Unica romanis cum patria civibus esset,
Hostibus a nullis Roma subacta fuit.
Hoc patriae unius signum : si quando Senatus
Infensus populo iurgia consereret ;
Hesternum sat erat bellum obiectasse, statimque
Vota Patrum votis addita plebis erant.
Externis nunc quoquo versum urgentibus armis ,
Discordes inter patria distrahitur.
Nec veriti cives , patriam se prodere causam ,
Partibus adversis clamque , palamque favent.
Non haec eveniunt magno sine numine Divum ,
Si bene quis secli noverit ingenium.
Non huic *libertas*, sed iniqua licentia cordi est,
Cui comes impunis , libera et impietas.
Quae nunc fata manent , aliquis fortasse rogabit?
Vincula fortassis nos graviora prement.
Quid me Democritus risu nunc excipis ? atqui
Heraclitus ego te miserans lacrumor.
Risus , an lacrumae nostro sint tempore digna ,
Aptius expectet tempus uterque suum.

32.

Germanorum tumultus.

Turbatur caelum. Quaenam conversio rerum ?
Arctos in Arctoum vergitur ecce latus.
Errant et profugi Proceres, aulasque relinquunt,
Et metuunt vitae, sollicitique cavent.
Sic sibi nempe cavent, numerumqui perdere gaudent,
Et viles animas unius assis habent.
Panditur interea media inter nubila sidus,
Et resides animos ad meliora ciet.
Unde hoc ? ad caelum Moses sua brachia tendit,
Nec pigeat, nostras supposuisse manus ;
Ut mors unde prius nobis erumpere visa,
Omnibus inde salus, vitaque iam redeat.

33.

Pii IX. lacrumae.

Siccine Relligio doctis progressibus obstat ?
Sed quinam hi tandem, noscere namque placet?
Naturae-ne vetat tentare latentia quaevis?
Aut vetat illa artes, pro libito, excolere ?
Num vetat, aut Musas colere, aut documenta Sophorum
Discere, et historiae quae monumenta placent?
Quid moror ? haec vestris obstat progressibus una,
Queis est impietas unica proposita.
Quippe dies instant, instant et tempora dura,
Cum nulla in terris invenienda Fides.

En quibus inlacrumat Pius ! inlacrumasse Sioni
Sic olim Christum , pagina sancta docet.
Et tecum ingratos, Pie , conlacrumabimur omnes
Ingratis quando vel benefacta nocent.

33.

Pii IX. Roma secessus.

Tu Pie, nunc sacra procul exsul ab Urbe recedis!
Fallor ? at ex vero nuntia fama refert.
Te nunc litoribus nostris Caieta recepit ,
Caieta hospitio clarior inde tuo.
Heu ! quanta occursant animo dicenda , tacenda!
Heu! qualis serae nunc seges historiae !
Pauca canam,Pie:non ego,nonTibi vanus haruspex,
Sincero ignotus quem colui obsequio.
Quod tu Roma abeas, nobis nil triste timendum:
Humani quod agas , hic nihil est reliquum.
Cum Domino divina Tibi tractanda seorsum ,
Quae procul a nobis omnia perficies.
Te reducem , Pater, audibo, properantibus horis;
Tendere non ultra tarda senecta iubet.